



COMUNE DI FONTANELLATO

Delibera di Consiglio Comunale

N. 11

DEL 08/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU 2021.

L'anno **duemilaventuno** questo giorno **otto** del mese di **Aprile** alle ore **18:30** su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale, sotto l'osservanza di tutta la normativa anti-COVID19.

Fatto l'appello nominale, risultano:

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
TRIVELLONI FRANCESCO	X	
ZAMBRELLI BARBARA	X	
RIVARA MATTIA	X	
BILONI LAURA	X	
CARRAGLIA MAURIZIO	X	
CINQUE DAVIDE		X
MODERNELLI CORRADO	X	
TORTELLI FLAMINIA	X	
BERCIGA ROMINA	X	
ARDUINI UBALDO	X	
AJOLFI MIRKO		X
ALLEGRI BENITO	X	
RIVA DANIELE	X	

<i>Totale Presenti</i>	11
<i>Totale Assenti</i>	2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Granelli Roberta**.

Il **Dott. Trivelloni Francesco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri: Modernelli Corrado, Tortelli Flaminia, Riva Daniele.



COMUNE DI FONTANELLATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni, esecutive:

- n. 51 del 20/12/2019 avente ad oggetto: “Imposta Municipale Unica. Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2020”, da ritenersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore della nuova Imu;
- n. 10 del 12.06.2020 avente il seguente oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni nuova IMU 2020 e relativo regolamento”;
- n. 4 del 21.01.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2021-2023 e sono state riconfermate le aliquote e le detrazioni della nuova IMU vigenti nell’ anno 2020;

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto d’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;



COMUNE DI FONTANELLATO

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

PRESO ATTO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;



COMUNE DI FONTANELLATO

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2021 è analoga a quella già concessa nell'anno 2020, tenendo conto che solo dal 2022 i Comuni potranno esercitare tale facoltà attenendosi esclusivamente a fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del MEF, non ancora emanato;

PRESO ATTO che:

- il comma 741, lettera c) della legge n. 106/2019 ha stabilito che, dall'anno 2020, , tra i casi di assimilazione all'abitazione principale, non rientra più l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locale o data in comodato d'uso, così come disciplinato dall'art. 9 bis del legge n. 80/2014;
- quest'ultima norma è stata oggetto di infrazione da parte dell'Unione Europea (n. 2018/4141) , in quanto la stessa UE ha ritenuto l'aiuto discriminatorio in favore dei pensionati italiani, e ha dichiarato chiusa tale procedura di infrazione in data 30 ottobre 2020;
- nelle fac di Telefisco del 1.02.2021, il Ministero delle Finanze ha sancito che: “ In merito all'articolo 9-bis della l. n. 80/2014, per quanto concerne l'Imu, occorre precisare che, non essendo stata riproposta tale norma nella riforma dell'Imu ad opera della legge di Bilancio2020, la stessa deve ritenersi tacitamente abrogata”;
- il comma 48 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto una riduzione del 50% dell'Imu dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'immobile deve essere un'abitazione non locata o data in comodato d'uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;
- La nuova agevolazione risulta, pertanto, diversa da quella soppressa e prevista per gli iscritti Aire (anagrafe italiani residenti all'estero). Infatti il dipartimento delle Finanze conferma che a differenza dell'articolo 9-bis della l. n. 80/2014, in vigore fino al 2019, la normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire, ma «a soggetti non residenti nel territorio dello Stato». Pertanto, lo sconto Imu può trovare applicazione, ad esempio, anche nel caso di immobile posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio italiano – che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall'Italia;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 207 del 4.05.2011, il quale stabilisce che “i comuni, le province, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dei tributi di loro pertinenza”;



COMUNE DI FONTANELLATO

VISTO il prospetto delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

PRESO ATTO che:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. n. 34 del 19/5/2020, convertito nella Legge n. 77 del 14/7/2020, ha previsto il differimento del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 l'ultimo termine utile per la deliberazione del bilancio d'esercizio 2021;
- il D.L. 41 del 22.03.2021 all'art. 30, comma 4, prevede un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;
- il comma 767 della legge n. 160/2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti della nuova Imu hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economie e finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, previo inserimento sul Portale del Federalismo entro il 14 ottobre;
- la risoluzione n. 1/DF del 18.2.2020 ha definitivamente chiarito che la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU dovrà contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale soltanto dal 2022 o dall'emanazione del relativo decreto attuativo previsto dal comma 756 della legge n. 160/2019;
-

VISTA la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore competente e redatta dal Responsabile del procedimento;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore - dott.ssa Ziveri Stefania - in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi



COMUNE DI FONTANELLATO

dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore – dott.ssa Ziveri Stefania - in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgsvo n. n. 267/00, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere del Revisore Unico, dott. Leonardo Biolchi, con verbale n. 3 del 23.03.2021, in atti alla presente;

CON VOTI n. 8 (otto favorevoli, nessun contrario, n.3 (tre) astenuti, (Allegri, Arduini e Riva), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) Consiglieri votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il prospetto delle aliquote e delle detrazioni della nuova IMU per l'anno 2021, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;
-All. "A";
2. DI STABILIRE che il pagamento dell'IMU dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze: 16 giugno e 16 dicembre 2021;
3. DI CONFERMARE l'esenzione degli immobili di proprietà di aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
4. DI PRENDERE ATTO che anche per l'anno d'imposta 2021 sarà mantenuta l'aliquota agevolata dello 0,5% solo per i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado in presenza dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all' art, 1 comma 767, della legge n. 160/2019 (14 ottobre 2020) mediante inserimento della stessa sul Portale del Federalismo;
6. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato potrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola.



COMUNE DI FONTANELLATO

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di procedere al fine diffondere quanto prima le informazioni sul regime tariffario IMU all'utenza, con separata votazione, CON VOTI n. 8 (otto favorevoli, nessun contrario, n.3 (tre) astenuti, (Allegri, Arduini e Riva), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) Consiglieri votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



COMUNE DI FONTANELLATO

AII. "A"

PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021

0,35 per cento	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE SOLO SE CLASSIFICATE IN CATEGORIA A1, A8 E A9
	<p>Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nella categoria catastale A1, A8 e A9 come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
	<p><u>Sono esenti tutti gli altri immobili abiti ad abitazione principale, classificati in categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e tutti quelli assimilati all'abitazione principale, appartenenti alle medesime categorie catastali, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) della legge n. 160/2019:</u> a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;;d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; f) l'unità immobiliare</p>



COMUNE DI FONTANELLATO

<p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>e relative pertinenze di cui all'art. 7, comma 3, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti sia parzialmente che interamente locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare..</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p>0,50 per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE</p> <p>FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO (genitore/figlio) IN PRESENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016</p> <p>Si applica l'aliquota agevolata e la riduzione del 50% della base imponibile IMU alle unità immobiliari e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;• il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza, purchè non classificata in A/1, A/8 o A/9;• il comodato deve essere registrato. <p>Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità</p>



COMUNE DI FONTANELLATO

	<p>pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata deve essere attestato presentando l'ordinaria dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2022. E' facoltà del contribuente presentare anticipatamente la dichiarazione IMU entro il 31.12.2021. Sono da ritenersi valide le comunicazioni presentate nelle annualità 2020 e precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti</p>
0,79 per cento	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI LOCATI CON CONTRATTO CONCORDATO (aliquota già ridotta del 25%).</p> <p>Si applica alle unità immobiliari e relative pertinenze (ad eccezione degli A/01, A/08 e A/09) locati a canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che il locatario abbia in queste la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il possesso dei requisiti per usufruire dell'aliquota agevolata dovrà essere attestato presentando la relativa comunicazione entro il 31 dicembre 2021, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune Sono da ritenersi valide le comunicazioni presentate nelle annualità 2020 e precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti</p> <p>L'aliquota è già ridotta del 25%.</p> <p>L'aliquota agevolata è applicabile solo se il contratto risulta redatto con l'assistenza delle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatarie dell'accordo territoriale, o con una loro attestazione (D.M. 16/01/2017 e nota Ministero delle Infrastrutture del 03/01/2019)</p>
0,10 per cento	<p>ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</p> <p>Di applica ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133 (edifici atti a proteggere le piante (serre); edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli; edifici destinati al ricovero di macchine agricole; edifici destinati all'allevamento e al ricovero degli animali; edifici destinati all' agriturismo; abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate</p>



COMUNE DI FONTANELLATO

	<p>lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; edifici atti alle persone addette all'attività di alpeggio in zona montagna; locali destinati ad ufficio dell'azienda agricola; edifici destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; edifici atti all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso).</p>
1,06 per cento	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti: altri fabbricati, terreni agricoli (<i>solo se il soggetto passivo non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale</i>) ed aree fabbricabili.</p>
ZERO	<p>Si applica alla sola unità immobiliare posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'immobile deve essere un'abitazione non locata o data in comodato d'uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.</p> <p>Si applica altresì ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>



COMUNE DI FONTANELLATO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Trivelloni Francesco

Il Segretario comunale
Dott.ssa Granelli Roberta